



Proposta n. 1568 / 2022

PUNTO 18 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 20/09/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1142 / DGR del 20/09/2022

OGGETTO:

Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2022/2023.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Assente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN di concerto con CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2022/2023.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Nel tempo, con diversi dispositivi dirigenziali, il Ministero della Salute ha regolamentato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sul territorio nazionale, vietandone (a partire dal novembre 2020) l'utilizzo nelle zone a rischio identificate in conformità all'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2019. Da ultimo, con dispositivo prot. n. 0020885-01/09/2022, il Ministero ha demandato alle Regioni la possibilità di autorizzare l'utilizzo dei suddetti richiami, a condizione che gli stessi vengano utilizzati anche come volatili sentinella a fini di sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria.

Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento vengono stabilite le disposizioni operative per l'utilizzo dei summenzionati richiami vivi nella stagione venatoria 2022/2023, a modifica delle precedenti disposizioni in materia, di cui alla DGR n. 1327 del 28/09/2021.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'influenza aviaria (IA) costituisce la principale patologia dell'avifauna domestica e selvatica: nel corso dell'ultimo decennio, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (e Veneto in particolare) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI), e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all'economia territoriale. Il Veneto ha particolarmente risentito delle gravi conseguenze economiche legate alle passate epidemie di influenza aviaria: basti pensare che, assieme alla Regione Lombardia, nella Regione del Veneto viene prodotto il 65% del patrimonio avicolo nazionale.

Si evidenzia che i focolai di influenza aviaria comportano una serie di misure che, oltre all'abbattimento dei capi negli allevamenti nelle aree di restrizione, prevedono la messa in atto di divieti alle movimentazioni che si ripercuotono sull'intero settore produttivo, compresi gli incubatoi, i mangimifici e gli impianti di macellazione e trasformazione, con blocchi alle esportazioni da parte di paesi extra UE: blocchi che spesso vengono prolungati ben oltre i limiti previsti dagli accordi sanitari internazionali.

La Regione del Veneto è considerata territorio particolarmente a rischio per influenza aviaria: infatti è una regione situata in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell'avifauna selvatica, ed in particolare degli Anatidi (specie *reservoir* di virus influenzali); inoltre, la particolare conformazione geografica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d'acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili, e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici. Inoltre, il territorio regionale è caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, i quali rappresentano le principali specie avicole colpite dall'influenza aviaria.

A livello nazionale, al fine di ridurre il rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali aviari, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario, con l'Ordinanza dell'8 aprile 2022, confermare e rafforzare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'Ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, relativa a "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile".



Le misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali aviari sul territorio nazionale vengono via via modificate e aggiornate sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla malattia e degli aggiornamenti tecnico-scientifici forniti dagli Enti preposti. Tra questi, l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) a partire dal 2017 ha pubblicato diversi pareri scientifici nei quali è stato valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE e sono stati analizzati i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati membri e le misure che essi assumono per ridurre al minimo la diffusione, affermando, in particolare, che per aumentare la biosicurezza, gli allevatori avicoli e i detentori di pollame devono adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro.

Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAF n. 21498 del 3/09/2018, ha formalizzato il "Protocollo Operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria", recepito in Veneto con DGR n. 1301 del 10/09/2018.

Nel 2019 è inoltre stato siglato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), recepito in Regione del Veneto con DGR n. 623 del 19/05/2020. Tra le altre cose, l'Accordo definisce le diverse Zone di rischio per influenza aviaria sul territorio nazionale, e prevede che il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica e sentito il Centro di Referenza Nazionale (CRN) per IA, istituito presso l'IZS delle Venezie, possa vietare l'utilizzo dei richiami vivi dell'Ordine degli Anseriformi e Caradriformi in dette Zone.

In applicazione della suddetta disposizione in relazione alla situazione epidemiologica esistente a livello nazionale, a partire da fine 2020 (provvedimento Dirigenziale prot. n. 23822 del 4/11/2020) il Ministero della Salute, con appositi dispositivi nazionali, ha sospeso l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria nelle zone a rischio del territorio nazionale. Da ultimo, a seguito del provvedimento prot. n. 0019716-18/08/2021-DGSAF, le competenti Direzione Prevenzione e Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, previa acquisizione del parere tecnico del CNR-IA, con D.G.R. n. 1327 del 28/09/2021 hanno definito le "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2021/2022".

Tra ottobre 2021 e febbraio 2022 l'Italia è stata interessata da una nuova ondata epidemica di influenza aviaria ad alta patogenicità, che ha portato ad un totale di 317 focolai, la maggior parte dei quali (n. 247) ha colpito allevamenti della Regione del Veneto. Conseguentemente, a partire da ottobre 2021 e fino al 31/08/2022 (con provvedimento prot. n. DGSAF n. 0016331-05/07/2022), il Ministero della Salute ha emanato numerosi dispositivi nazionali relativi a misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria, con i quali (tra le altre cose) è stato vietato l'utilizzo dei suddetti richiami vivi nelle Regioni ad alto rischio, tra cui il Veneto.

Per migliorare il monitoraggio della circolazione del virus influenzale nella avifauna selvatica, come previsto dalla normativa comunitaria vigente e come indicato nel corso dell'Audit della Commissione Europea n. DG(SANTE) 2022/7586, con nota prot. n. 0020885-01/09/2022, il Ministero ha demandato alle Regioni la possibilità di autorizzare l'utilizzo dei volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi, a condizione che:

- gli stessi vengano utilizzati come volatili sentinella a fini di sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria;
- i detentori dei richiami vivi dichiarino che nella struttura dove detengono tali animali non siano presenti altri volatili domestici.

In questo modo vengono modificate le precedenti indicazioni ministeriali, per l'anno 2021, che prevedevano, nella concessione delle deroghe per l'utilizzo dei richiami vivi, una differenziazione tra Zone di rischio previste dal citato Accordo n.125/CSR del 25 luglio 2019.

La citata nota ministeriale prevede inoltre la programmazione da parte delle Regioni di un piano di sorveglianza attiva negli uccelli acquatici migratori cacciati e volatili da richiamo impiegati per l'attività



venatoria, tale da permettere l'individuazione precoce della circolazione di virus HPAI negli uccelli selvatici. Per adempiere alle disposizioni ministeriali si ritiene pertanto opportuno incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della predisposizione, in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria presso l'IZS delle Venezie, del Piano di sorveglianza attiva negli uccelli acquatici migratori cacciati e volatili da richiamo impiegati per l'attività venatoria, nonché della sua approvazione.

È pertanto necessario modificare quanto disposto con D.G.R. n. 1327 del 28/09/2021, relativamente all'utilizzo dei suddetti richiami vivi sul territorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023.

Per quanto concerne gli aspetti di sanità pubblica legati alla malattia in parola, è infine da evidenziare che il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2021 e recepito in Regione del Veneto con DGR n. 640 del 20/05/2021 e s.m.i., nell'ottica della *One health strategy*, tra le varie azioni, preveda che la sorveglianza veterinaria (in tutte le fasi) possa offrire il proprio contributo ai fini di una sorveglianza integrata uomo-animale mediante l'individuazione delle situazioni che possono comportare un maggior rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali, in modo da potervi applicare adeguate misure preventive di biosicurezza, monitoraggio e controllo sulla diffusione degli agenti infettivi. Tra le categorie a rischio, il Ministero della Salute (con proprio provvedimento n. 0019716-18/08/2021-DGSAF) ha individuato anche i detentori di volatili, inclusi i richiami vivi, i quali pertanto dovrebbero essere soggetti ad un apposito sistema di sorveglianza da parte dei Servizi di Igiene Pubblica.

Tutto ciò premesso, a modifica di quanto precedentemente stabilito D.G.R. n. 1327 del 28/09/2021, le competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, sentito il parere tecnico del CNR-IA hanno definito le "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2022/2023", di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di conseguenza, l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e dei Caradriformi nel territorio regionale nella stagione venatoria 2022/2023 è autorizzato alle condizioni e secondo le limitazioni di cui al suddetto **Allegato A**.

Tali disposizioni potranno in ogni caso essere soggette a modifiche e ulteriori limitazioni nel corso della Stagione venatoria, sulla base dell'aggiornamento della situazione epidemiologica e delle valutazioni del rischio fornite dal CRN-IA.

Si approva altresì, quale parte integrante del presente provvedimento, l'**Allegato B**, concernente la "Modulistica per l'istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami per la stagione 2022/2023", aggiornata alle disposizioni approvate con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 1 agosto 2008, prorogata e modificata, da ultimo, con Ordinanza del Ministro della Salute 8 aprile 2022;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Indicazioni



operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019);
VISTA la DGR n. 623 del 19/05/2020;
VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 21498 del 3/09/2018, “Protocollo Operativo per l’utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria”, recepito in Veneto con DGR n. 1301 del 10/09/2018;
VISTO il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), recepito in Regione del Veneto con DGR n. 640 del 20/05/2021;
VISTA la DGR n. 187 del 28 febbraio 2022 di approvazione del Piano strategico-operativo regionale 2021-2023 recante indicazioni di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale;
VISTA la DGR n. 766 del 29.06.2022 di approvazione dei documenti attuativi del Piano strategico-operativo regionale 2021-2023 recante indicazioni di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale: integrazione alla D.G.R. n. 187/2022;
VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0020885-01/09/2022, relativo a “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e l’eventuale diffusione dell’influenza aviaria”;
VISTA la DGR n. 1327 del 28/09/2021 “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2021/2022 (Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10.8.2018 e Disposizione del Ministero della Salute - Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari prot. n. 0019716-18/08/2021)”;
RICHIAMATA la DGR n. 2429 del 08.08.2008;
RICHIAMATE le DGR n. 2058 del 07.07.2009, n. 2095 del 03.08.2010, n. 1366 del 03.08.2011, n. 1637 del 31.07.2012, n. 1286 del 16.07.2013, n. 1372 del 28.07.2014 e n. 952 del 28.07.2015;
RICHIAMATA la L. n. 157/1992, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 31, c. 1 lettera h);
RICHIAMATO l'articolo 2 c.1 e l'Allegato C della L. R. n. 50/1993;
RICHIAMATO il vigente ordinamento in materia di Polizia veterinaria;
VISTO l'art. 2, c. 2 della L. R. n. 54 del 31.12.2012;
RICHIAMATO altresì il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;
VISTA la DGR n. 1278 del 09.08.2016, avente ad oggetto "Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria (Decisione 2005/734/CE e ss.mm.ii; Dispositivo dirigenziale del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 14.12.2015). Autorizzazione e disposizioni esecutive per la stagione venatoria 2016/2017”;
VISTA la DGR n. 970 del 2.08.2022 avente ad oggetto: “Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)”;

DELIBERA

1. di approvare quanto riportato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i seguenti allegati, in sostituzione degli allegati alla DGR n. 1327 del 28/09/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - **Allegato A** - “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2022/2023”;
 - **Allegato B** – “Modulistica per l’istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami per la stagione 2022/2023”;
3. di autorizzare l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nel territorio regionale nella stagione venatoria 2022/2023 alle condizioni e secondo le limitazioni riportate nell’**Allegato A**;
4. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ciascuna per le parti di propria competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento;



5. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della modifica non sostanziale che si rendesse necessaria degli **Allegati A e B**, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica dei virus influenzali aviari nel corso della stagione venatoria;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della predisposizione e della approvazione del Piano di sorveglianza attiva negli uccelli acquatici migratori cacciati e volatili da richiamo impiegati per l'attività venatoria, redatto in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria presso l'IZS delle Venezie;
7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS regionali, alle Amministrazioni provinciali, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed alle Associazioni venatorie;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





ALLEGATO A: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DI RICHIAMI VIVI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANATIDI E DEI CARADRIFORMI IN VENETO NELLA STAGIONE VENATORIA 2022/2023

DEFINIZIONI

Ai fini delle seguenti disposizioni si intende per “Richiami” i richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e dei Caradriformi utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento.

Tipologie di detenzione di richiami:

- a) Richiami detenuti da cacciatori a titolo individuale per l'utilizzo nell'attività venatoria da appostamento in territorio a caccia programmata (ATC, Comprensori alpini, Ambiti lagunari), trasportati solitamente dal sito di allevamento all'appostamento nelle giornate di caccia, a cura del detentore;
- b) Richiami detenuti da concessionari di AFV (Aziende Faunistico Venatorie) per l'utilizzo da parte del concessionario stesso e degli ospiti nella caccia da appostamento nella medesima AFV; i richiami sono mantenuti stabilmente all'interno dell'AFV, sia durante la stagione venatoria che successivamente;
- c) Richiami detenuti da titolari di appostamento fisso in territorio a caccia programmata per l'utilizzo nell'attività venatoria da parte dei fruitori del medesimo appostamento; tali richiami sono solitamente detenuti in prossimità dell'appostamento per l'intera stagione venatoria.

Appostamenti fissi: appostamenti per l'attività venatoria con richiami vivi, autorizzati e puntualmente individuati cartograficamente mediante coordinate GPS, inclusi gli appostamenti lagunari nel territorio a caccia programmata e nelle AFV vallive;



f2e5541f



DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI RICHIAMI GIA' VIGENTI AI SENSI DELLA DGR 1637/2012"**a) Richiami trasportati giornalmente dal sito di detenzione all'appostamento per l'utilizzo nell'attività venatoria**

I richiami sono utilizzati dal detentore nell'ATC di residenza, dove si trova anche il sito di detenzione (allevamento), o in altro ATC dove il cacciatore detentore risulta iscritto, riportato nel documento di autorizzazione all'utilizzo dei richiami.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere tenuti dal cacciatore detentore dei richiami, assieme al tesserino venatorio, ed esibiti alla vigilanza venatoria e alle Autorità sanitarie in caso di controllo.

b) Richiami utilizzati per la caccia da appostamento in Azienda faunistico-venatoria, mantenuti stabilmente all'interno dell'AFV medesima

I richiami sono utilizzati per l'attività venatoria da appostamento dal detentore e dagli ospiti dell'AFV, all'interno dell'AFV stessa.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere conservati e aggiornati a cura del detentore o di suo delegato, tenuti assieme al registro dell'AFV ed esibiti alla vigilanza venatoria e alle Autorità sanitarie in caso di controllo.

c) Richiami utilizzati nella caccia da appostamento fisso in territorio a caccia programmata, mantenuti in prossimità dell'appostamento per l'intera stagione venatoria

I richiami sono tenuti nel corso della stagione venatoria in recinti localizzati nei pressi dell'appostamento fisso di caccia, e riportati al sito di detenzione (allevamento) al termine della stagione venatoria.

In questi casi la tracciabilità riguarda il solo spostamento stagionale dei richiami dal sito di detenzione all'appostamento ad inizio stagione venatoria, e ritorno al sito di allevamento al termine della stagione.

Il detentore dei richiami, solitamente anche titolare dell'appostamento fisso, è tenuto all'aggiornamento del documento di tracciabilità per quanto riguarda la mortalità/perdita/cessione dei richiami.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere disponibili nei pressi dell'appostamento ogni qual volta lo stesso è utilizzato ed essere esibiti in caso di controllo da parte della vigilanza venatoria o delle Autorità sanitarie.

“Deroghe” alle condizioni di utilizzo generali:

Sono consentiti i seguenti utilizzi dei richiami “in deroga” alla condizione generale di utilizzo da parte del detentore nell'ATC di residenza o in altro ATC in cui è iscritto, già indicato nell'autorizzazione.

1a - Utilizzo dei richiami in ambito regionale diverso da quello di iscrizione

Tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nell'apposito documento di tracciabilità allegato all'autorizzazione (di cui al fac-simile in Allegato B), della data di utilizzo, del numero identificativo degli animali utilizzati e del luogo di utilizzo (Provincia e ATC/CA/AFV). Al termine della giornata di caccia, i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale indicato nel documento di registrazione.

1b – Cessione in comodato temporaneo dei richiami ad altro cacciatore

Tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nell'apposito documento di tracciabilità allegato all'autorizzazione (di cui al fac-simile in Allegato B), della data, del numero identificativo degli animali ceduti in comodato e della persona affidataria (nome, cognome e n. di tesserino venatorio), nonché previo rilascio al cacciatore affidatario di copia del documento di cessione in comodato temporaneo (di cui al fac-simile in Allegato B), compilato e sottoscritto da entrambi, avente valore di “scrittura privata”. Detto documento attesta, in caso di controllo, la legittimità della detenzione temporanea e dell'utilizzo per l'attività venatoria dei richiami da parte del cacciatore affidatario. Per il tempo di detenzione temporanea fino alla riconsegna al detentore, il cacciatore affidatario è direttamente responsabile dei richiami ed è tenuto al



f2e5541f



rispetto delle vigenti norme per il loro utilizzo. Al termine della giornata di caccia, i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale, indicato nel documento autorizzativo del detentore.

E' inoltre consentita la combinazione delle precedenti modalità di utilizzo 1a e 1b, alle condizioni riportate, per singole giornate di caccia.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Anagrafica

Ogni singolo detentore di richiami vivi deve essere identificato con il codice aziendale, di cui al DPR 317/96 (codice 317) e inserito in BDN.

Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere identificati univocamente con apposito identificativo inamovibile, rilasciato dall'Ufficio Territoriale dell'U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria territorialmente competente (di seguito "Ufficio Territoriale"), riportante la sigla della provincia di appartenenza del detentore seguita da un numero progressivo.

Ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo di richiami vivi per l'esercizio dell'attività venatoria in Veneto nella stagione 2022/2023, ciascun detentore è tenuto a presentare istanza all'Ufficio Territoriale competente

Nelle more del perfezionamento, da parte del Centro nazionale Servizi di Teramo referente per la funzionalità della BDN, dell'abilitazione degli operatori dei suddetti Uffici Territoriali a tutte le funzioni della BDN avicola (abilitazione ad oggi non ancora attiva), e in considerazione del fatto che attualmente la BDN non consente di informatizzare, per i richiami vivi, tutte le informazioni necessarie ai fini di un piano di monitoraggio per IA sul territorio regionale, si applicano le seguenti disposizioni:

- Registrazione di nuovi detentori di richiami e dei relativi richiami: utilizzando il modulo "NUOVA REGISTRAZIONE" di cui all'Allegato B, l'Ufficio Territoriale provvede alla registrazione provvisoria (assegnazione di un numero d'ordine) delle richieste cartacee ai fini di nuova registrazione e alla trascrizione, sullo stesso modulo, dei numeri degli anelli consegnati per i richiami. Al richiedente viene rilasciata copia dello stesso modulo, riportante il numero di registrazione e i numeri degli anelli, datata e vidimata dall'Ufficio, quale documento attestante l'avvenuta registrazione dei richiami e l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi per l'attività venatoria nella stagione 2022/2023 alle condizioni e limitazioni specificate nel presente provvedimento;
- Aggiornamento della situazione anagrafica dei detentori già registrati (registrazione/modifica dei nuovi anelli): questa funzione può essere già svolta in BDN con l'attuale livello di abilitazione, utilizzando le credenziali fornite dall'IZS di Teramo. L'Ufficio Territoriale provvede quindi ad effettuare le modifiche in BDN sulla base delle richieste pervenute utilizzando il modulo "DETENTORE GIA' REGISTRATO" di cui all'Allegato B. Ai fini di ricevuta, qualora fosse confermata l'impossibilità di stampare l'output dalla BDN, viene rilasciata al richiedente la copia dello stesso modulo di richiesta, riportante (come sopra) il numero di registrazione e i numeri degli anelli, datata e vidimata dall'Ufficio, quale documento attestante l'avvenuta registrazione dei richiami e l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi per l'attività venatoria nella stagione 2022/2023 alle condizioni e limitazioni specificate nel presente provvedimento.

I dati relativi a tutti i detentori registrati per la stagione venatoria 2022/2023 e ai relativi richiami, una volta completate le attività di ricezione delle istanze e rilascio degli anelli inamovibili, saranno comunicati dagli Uffici Territoriali alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e all'IZS delle Venezie ai fini dell'attivazione dei controlli sanitari previsti.

In caso di morte, smarrimento o cessione a terzi di uno o più richiami, il detentore deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Territoriale competente e provvedere all'aggiornamento della scheda autorizzativa e del documento di tracciabilità.



f2e5541f



In caso di morte di uno o più richiami, il detentore è tenuto a darne altresì immediata comunicazione all'Azienda ULSS territorialmente competente e a consegnare alla stessa la/le carcassa/e, per il loro successivo conferimento, da parte dell'ULSS stessa, all'IZS delle Venezie.

Nel corso della stagione venatoria non è consentita la registrazione per l'utilizzo ai fini venatori di nuovi richiami oltre a quelli dichiarati in sede di istanza di registrazione, fatta salva la sostituzione con nuovi richiami (e relativi nuovi anelli) di richiami deceduti che vengano consegnati, interi e muniti di anello di riconoscimento, all'ULSS competente, che ne dà comunicazione all'Ufficio Territoriale.

2. Tracciabilità e rintracciabilità

Il principio generale di precauzione si basa sul presupposto che ogni spostamento dei richiami dal normale luogo di detenzione all'ambiente naturale rappresenta un potenziale rischio di infezione del richiamo stesso e, attraverso questo, di altri avicoli domestici allevati.

Pertanto, per prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.

I cacciatori detentori di richiami devono possedere un apposito documento che attesta la condizione sanitaria dei soggetti detenuti, dove ne vengono registrate le movimentazioni, la morte, lo smarrimento e l'eventuale cessione a terzi. I dati devono essere aggiornati tempestivamente, a cura del detentore, sulla scheda autorizzativa e relativo documento di tracciabilità (come da modello riportato nell'Allegato B) e comunicati all'Ufficio territoriale competente.

Sono inoltre confermate le ulteriori disposizioni di cui all'Allegato A alla DGR n. 1637 del 31/07/2012 non in contrasto con il presente provvedimento.

Per l'esercizio venatorio con richiami non conforme alle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 31, c. 1 lettera h) della Legge 157/1992, fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, concernenti il mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

3. Norme di Biosicurezza

Sono confermate le disposizioni concernenti la biosicurezza di cui all'Allegato A alla DGR 2429/2008 non in contrasto con i vigenti dispositivi del Ministero della Salute, ed in particolare:

Per prevenire l'eventuale trasmissione del virus dell'influenza aviaria deve essere garantita una netta separazione tra le due tipologie produttive, richiami vivi e pollame domestico allevato: il detentore dei richiami vivi non può possedere/avere contatti con uccelli domestici (anche ad uso familiare). Devono inoltre essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame durante il trasporto.

Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili da utilizzarsi solo per questo scopo con il fondo a tenuta.

I reflui e l'acqua del recinto in cui sono custoditi i richiami non devono in nessun modo venire in contatto con il resto dell'allevamento o del pollame.

Il detentore è tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria e impedire che vengano a contatto con pollame domestico.

Si richiamano inoltre le seguenti indicazioni comportamentali, suggerite a scopo cautelativo al fine di diminuire, per quanto possibile in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici:



f2e5541f



- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad es. strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad es. pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento degli animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60°C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate per l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Eliminare guanti e altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Riporre con adeguati DPI le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'ULSS per l'invio presso il laboratorio diagnostico.

4. Ulteriori disposizioni

Per la stagione venatoria 2022/2023 vigono in ogni caso in tutto il territorio regionale del Veneto:

- Il divieto di spostamento di Richiami dal sito di detenzione per l'esercizio dell'attività venatoria fuori Regione;
- Il divieto di introduzione di Richiami da fuori Regione per l'esercizio dell'attività venatoria in Veneto;
- Per ogni ulteriore aspetto relativo ai Richiami, non concernente il loro utilizzo per l'esercizio venatorio (movimentazione, compra-vendita, ecc), il detentore di richiami vivi è tenuto al rispetto della normativa vigente per gli allevatori delle stesse categorie di volatili, in particolare l'Ordinanza Ministeriale 26/08/2005 e s.m.i.;
- Il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei richiami è condizionato al consenso da parte del detentore richiedente:
 - o All'effettuazione dei controlli previsti dal piano di sorveglianza attiva per IA negli uccelli acquatici migratori cacciati e nei volatili da richiamo in ottemperanza ai dispositivi nazionali vigenti, che verrà predisposto dalla competente Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
 - o alla segnalazione immediata all'Az.ULSS territorialmente competente di tutti i casi sospetti di malattia (con particolare riferimento alle forme nervose) e degli episodi di mortalità nei richiami. I richiami deceduti dovranno essere conferiti all'IZS delle Venezie per il tramite dell'Az.ULSS competente per territorio;
 - o all'impegno a segnalare al proprio medico e, tramite questo, ai Servizi di Igiene Pubblica, eventuali sintomi sospetti di infezione con virus dell'influenza aviaria, come congiuntivite e sindromi simil-influenzali, per gli approfondimenti del caso.



f2e5541f





ALLEGATO B – MODULISTICA PER L’ISTANZA DI REGISTRAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEI RICHIAMI PER LA STAGIONE VENATORIA 2022/2032

1- Nuova registrazione

(spazio riservato all’Ufficio)

N. D’ORDINE _____ del _____

REGIONE DEL VENETO
 Unità Organizzativa Coordinamento Gestione
 ittica e faunistico-venatoria
 Sede territoriale di _____
 Via _____
 PEC:

Oggetto: Autodichiarazione ai fini dell’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi. **Stagione Venatoria 2022/2023** (DGR n. _____ del _____).

NUOVA REGISTRAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____, residente in _____ (____),
 via _____ n. _____, C.F. _____, cell./tel. _____,
 _____, titolare di licenza di caccia n. _____ rilasciata in data _____
 _____ dalla Questura / Commissariato di PS di _____,

ai fini dell’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nella stagione venatoria 2020/2021,

in qualità di:

- detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria nell’ATC _____;
- concessionario dell’Azienda faunistico venatoria _____ detentore di richiami vivi ai fini di attività venatoria all’interno della medesima AFV;
- titolare dell’appostamento fisso prot. n. _____ nell’ATC _____ detentore di richiami vivi ai fini di attività venatoria dall’appostamento medesimo,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate nello stesso D.P.R.:



e18316c7



nonché a consegnare alla medesima Az. ULSS tutti i richiami deceduti, per il loro successivo conferimento all'IZS delle Venezie;

7. Di impegnarsi a segnalare al proprio medico e, tramite questo, ai Servizi di Igiene Pubblica, eventuali sintomi sospetti di infezione con virus dell'influenza aviaria, quali congiuntivite e sindromi simil-influenzali, per gli approfondimenti del caso.

8. Dichiaro inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale l'istanza viene formulata e con le modalità previste dalla Informativa privacy ai sensi dell'art.13 del G.D.P.R. riportata in calce alla presente istanza.

data _____

Firma _____

Allegati:

- copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante

Spazio riservato all'Ufficio

Copia della presente dichiarazione, datata e firmata dall'Ufficio regionale ricevente, viene rilasciata al dichiarante quale attestazione dell'avvenuta registrazione dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi sopra descritti, ai fini del loro utilizzo per la stagione venatoria 2022/2023 in conformità alle normative vigenti, in applicazione della DGR n. 1078 del 30.07.2019.

**Unità Organizzativa Coordinamento Gestione
ittica e faunistico-venatoria**

Sede territoriale di _____

Il funzionario delegato

Data _____

(Timbro e firma) _____



e18316c7



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico-venatoria, Via Torino 110, 30172 Venezia Mestre, pec:
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire il procedimento per il quale l’istanza viene formulata.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;

per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

Il Delegato al trattamento

Direttore Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria

f.to _____

Data

Il Dichiarante (per presa visione)



e18316c7



2- Detentore già registrato

(spazio riservato all'Ufficio)

N. D'ORDINE _____ del _____

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Coordinamento Gestione
ittica e faunistico-venatoria
Sede territoriale di _____
Via _____

PEC:

Oggetto: Autodichiarazione ai fini dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi. **Stagione Venatoria 2022/2023** (DGR n. _____ del _____).

DETENTORE GIA' REGISTRATO

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ titolare del Codice Aziendale (cod. 317) _____
 C.F. _____, cell./tel. _____

ai fini dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nella stagione venatoria 2022/2023

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate nello stesso D.P.R.:

che rispetto ai dati forniti in sede di registrazione per la stagione venatoria ____/____ i propri dati hanno subito le seguenti variazioni (**compilare solo in caso di modifiche**):

residente in _____ (____), via _____
 n. ____, licenza di caccia n. _____ rilasciata in data _____ dalla Questura /
 Commissariato di PS di _____;

in qualità di:

- detentore di richiami vivi a titolo individuale ai fini di attività venatoria nell'ATC _____;
- concessionario dell'Azienda faunistico venatoria _____ detentore di richiami vivi ai fini di attività venatoria all'interno della medesima AFV;
- titolare dell'appostamento fisso prot. n. _____ nell'ATC _____ detentore di richiami vivi ai fini di attività venatoria dall'appostamento medesimo,



e18316c7



1. Di possedere i seguenti richiami vivi, appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi:

a) soggetti già muniti di anello di riconoscimento:

SPECIE	QUANTITA'	N. ANELLI (da compilare a cura del Detentore)	
		DA	A

b) soggetti non registrati per i quali si richiede il rilascio dell'anello di riconoscimento:

SPECIE	QUANTITA'	ORIGINE	N. ANELLI (da compilare a cura dell'Ufficio)	
			DA	A

(indicare in stampatello le specie detenute o i loro eventuali ibridi, il numero di soggetti per ciascuna specie e la loro origine);



2. Che la struttura in cui i suddetti soggetti sono detenuti, già indicata in sede di avvenuta registrazione ai sensi della DGR 2058/2009 e s.m.i., ubicata presso la propria residenza, ovvero al seguente sito:

Comune _____ (____), via _____ n. civico _____ località _____, mantiene condizioni di idoneità previste dalla normativa vigente;

3. Che presso la medesima struttura non sono presenti volatili domestici;
4. Di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative alla detenzione e all'uso dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi contenute nelle disposizioni regionali emanate in materia;
5. Di assicurare la propria disponibilità e collaborazione alle Autorità sanitarie preposte per le attività previste dal piano di sorveglianza attiva per IA negli uccelli acquatici migratori cacciati e nei volatili da richiamo in ottemperanza ai dispositivi nazionali vigenti, che verrà predisposto dalla competente Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
6. Di impegnarsi a segnalare immediatamente all'Az. ULSS territorialmente competente tutti i casi sospetti di malattia (con particolare riferimento alle forme nervose) e gli episodi di mortalità dei volatili detenuti, nonché a consegnare alla medesima Az. ULSS tutti i richiami deceduti, per il loro successivo conferimento all'IZS delle Venezie;
7. Di impegnarsi a segnalare al proprio medico e, tramite questo, ai Servizi di Igiene Pubblica, eventuali sintomi sospetti di infezione con virus dell'influenza aviaria, quali congiuntivite e sindromi simil-influenzali, per gli approfondimenti del caso.
8. Dichiaro inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale l'istanza viene formulata e con le modalità previste dalla Informativa privacy ai sensi dell'art.13 del G.D.P.R. riportata in calce alla presente istanza.

data _____

Firma _____

Allegati:

- **copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante**
- All. A) Stagione Venatoria ____/____

Spazio riservato all'Ufficio



e18316c7



Ai sensi del Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria n. _____ del _____, copia della presente dichiarazione, datata e firmata dall'Ufficio regionale ricevente, viene rilasciata al dichiarante quale attestazione dell'avvenuta registrazione dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi sopra descritti, ai fini del loro utilizzo per la stagione venatoria 2022/2023 in conformità alle normative vigenti, in applicazione della DGR n. 1078 del 30.07.2019.

**Unità Organizzativa Coordinamento Gestione
ittica e faunistico-venatoria**

Ambito _____

Sede territoriale di _____

Il funzionario delegato

Data _____ **(Timbro e firma)** _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico-venatoria, Via Torino 110, 30172 Venezia Mestre, pec:
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire il procedimento per il quale l'istanza viene formulata.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;



e18316c7



per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

Il Delegato al trattamento

Direttore Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria

f.to _____

Data

Il Dichiarante (per presa visione)



ALLEGATO 2

Fac simile documento di cessione in comodato temporaneo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi **(nei casi consentiti)**

SCRITTURA PRIVATA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ titolare del Codice aziendale (cod. 317) n. _____ per la detenzione di richiami vivi presso il seguente indirizzo: Comune _____, via _____ n. _____ loc. _____

DICHIARA

di **CEDERE a titolo di comodato temporaneo al Sig.**

_____ nato a _____ il _____ tesserino venatorio n. _____

i seguenti richiami autorizzati:

SPECIE	n. CONTRASSEGNO

ai fini di utilizzo per l'attività venatoria nel/i giorno/i _____ nell'ATC/AFV/appostamento _____ in provincia di _____/Città metropolitana di Venezia _____ sotto la sua diretta responsabilità e nel rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali in materia. In particolare, l'affidatario Sig. _____ è tenuto al rispetto delle norme di biosicurezza relative al trasporto e alla detenzione dei richiami e a riportare, al termine di ogni giornata di caccia, i suddetti richiami nel luogo di detenzione suindicato.

Luogo _____ **data** _____

Firma

Per accettazione,
L'affidatario, FIRMA _____

